

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 122

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MIGLIORI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 594 DEL CODICE PENALE (INGIURIA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 26 luglio 1949

*All'onorevole signor Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 22 luglio 1949.

Ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, trasmetto, per le deliberazioni di codesto onorevole Consesso, l'alligato fascicolo processuale relativo al deputato onorevole Migliori Giovanni Battista, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere per il delitto di cui all'articolo 594 del Codice penale, fatta nei confronti del medesimo deputato, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura, dal pretore di Roma, su querela proposta da Introna Sotir.

*Il Ministro
GRASSI.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 2 febbraio 1949.

Con atto in data 16 gennaio 1947 il dottor Introna Sotir di Salvatore esponeva quanto segue.

Nel maggio 1945 esso Introna aveva, col ministero dell'avvocato Giovanni Battista Migliori, convenuto avanti il Tribunale di Milano la ditta Carlo Erba per ottenere il pagamento di stipendi ed indennità varie che l'Introna vantava in dipendenza dei suoi rapporti di impiego con la ditta predetta.

Il 21 ottobre 1946 in sede processuale veniva esperito un tentativo di conciliazione in esito al quale la ditta Carlo Erba, a titolo di transazione, accettava di pagare all'Introna la somma di lire 750.000 al netto di spese giudiziarie, competenze ed onorari degli avvocati di entrambe le parti, oneri che restavano quindi a carico della « Carlo Erba ».

Il giorno successivo nello studio dell'avvocato Migliori la ditta provvedeva al pagamento di quanto dovuto al dottor Introna, facendosi rilasciare da questi e dall'avvocato Annani dello studio Migliori, quietanza a saldo.

Senonché con lettera in data 7 novembre 1946 l'avvocato Migliori, rilevato che non aveva ricevuto dalla ditta Carlo Erba adeguato compenso e che non aveva creduto di insistere per ottenerlo esclusivamente nell'interesse dell'Introna e cioè per evitare che la transazione per costui tanto vantaggiosa non si concretizzasse, chiedeva al dottor Introna. ad

integrazione di quanto ricevuto dalla ditta Erba, la somma di lire 25.000.

Il dottor Introna, con lettera 28 novembre 1948, rispondeva che, in base all'accordo raggiunto avanti il giudice istruttore del Tribunale di Milano, il compenso degli avvocati doveva essere stabilito d'accordo con la « Erba » ed in caso di disaccordo la questione sarebbe stata deferita all'Ordine degli avvocati.

L'avvocato Migliori rispondeva tra l'altro che la lettera significava la vittoria della tesi sostenuta dai propri figli, che, in contrasto con lui, ritenevano il dottor Introna « un fascista che non poté essere epurato soltanto per uno sfortunato errore di procedura » ed inoltre, ribadito il concetto che la sua condotta

nei confronti della ditta Carlo Erba si era ispirata unicamente alla tutela degli interessi dell'Introna, aggiungeva: « Ella non ha saputo o non ha voluto capire il senso del nostro gesto e non possiamo pretendere che capisca ora; non ne ha la stoffa, com'è che è vera illusione voler confezionare un abito fino con della tela da sacco ».

Per quanto sopra esposto, il dottor Introna sporgeva querela contro l'avvocato Migliori per il delitto di cui all'articolo 594 del Codice penale e poiché costui è deputato al Parlamento, si chiede autorizzazione a procedere a' sensi dell'articolo 68 del testo costituzionale.

Il Pretore

D'ONOFRIO.